



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N ° 20

Chiesa in Valmalenco, 08 giugno 2022

Prot. 2834

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il “Contratto di servizio per realizzazione rete e relativa gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Lanzada, Caspoggio e Chiesa in Valmalenco”, stipulato il 15 dicembre 2010 rep n 595, tra l’amministrazione di Lanzada e la soc. ITALCOGIM RETI SPA con sede a Milano via G. Spadolini n.7 p.iva13422920150;

VISTA la comunicazione prot. 1246 del 25.03.2014 della soc. Enel Rete Gas Spa., che avverte della variazione della propria denominazione sociale in “2i Rete Gas Spa” via Paolo da Cannobio n. 33, Milano, C.F. e P. IVA n° 00736240151 – REA 158411;

VISTA la nota della soc. “2i Rete Gas Spa” pervenuta in data 25 marzo 2014 Prot. 1234, dove si comunica che la ditta esecutrice dei lavori è “IMPRESA RIGAMONTI Spa”, e si chiede l’emissione di ordinanza di chiusura e/o limitazione al traffico nelle vie comunali, per consentire i lavori di posa delle tubazioni di gas metano, della rete fognaria e acquedotto;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei citati lavori si rende necessario procedere a limitazioni del transito veicolare e pedonale disponendo, secondo il caso, la chiusura completa o il transito con senso unico alternato dei tratti di strada di volta in volta interessati;

VISTA la lettera d’ordine n. 840102771- richiesta emissione ordinanza da parte di RIGAMONTI MICHELE, in qualità di legale rappresentante della società IMPRESA RIGAMONTI SPA, nostro protocollo n. 2807 del 07/06/2022;

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura del sentiero pedonale, in località Costi, dalle ore 08:00 del giorno mercoledì 08 giugno 2022 e fino alle ore 18:00 di venerdì 01 luglio 2022.

L’impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al traffico;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada - D.lgs. n. 285/1992- e dal regolamento di esecuzione del codice della strada -DPR n. 495/1992- e successive modifiche e integrazioni;
- prevedere percorsi in sicurezza per i pedoni;
- segnalare il cantiere con le opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione pedonale;
- provvedere alla immediata riapertura del sentiero al termine del periodo di chiusura.

Per limitare per quanto possibile i disagi a residenti e turisti presenti e consentire la predisposizione di percorsi alternativi, l’impresa esecutrice RIGAMONTI spa, dovrà inoltre:

- alla sospensione dei lavori nei fine settimana prevedere la riduzione, per quanto possibile, dei tratti di sentiero chiuso;
- in caso d’inconvenienti il seguente incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione:

➤ Geom. Folatti Fausto - cell. 3357891505 e/o Geom. Baldo Tiziano - cell. 3356407143

Si da notizia della presente ordinanza mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, con la pubblicazione sull’albo on line e l’affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l’osservanza. Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.

(Tiziano Rama)

COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**